Documento Tecnico inerente le criticità segnalate nell'esposto dell'Associazione CODICI UMBRIA (Articolo pubblicato su la testata online Terni Today in data 2/9/2026).

La segnalazione pubblicata a mezzo stampa, pur avendo il merito di porre una domanda legittima (quanto i produttori di imballaggi contribuiscano ai costi della raccolta differenziata), si sviluppa attraverso una lettura del piano che accosta grandezze non omogenee e muove da un dato che nella versione del Tool esaminata dall'associazione risultava effettivamente non valorizzato per un refuso di compilazione, poi corretto. Conviene partire da qui, elemento meritevole di approfondimento della segnalazione.

L'indicatore H, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF e disciplinato dal comma 28.1 dell'Allegato A al MTR-3, misura il rapporto fra i ricavi aggregati relativi ai rifiuti di imballaggio e i costi efficienti della loro raccolta. Nella versione del PEF su cui l'associazione ha lavorato la cella dell'indicatore riportava zero non perché mancassero i dati, ma perché il foglio IN_Calcolo H non era stato correttamente valorizzato pur in presenza di tutti gli elementi essenziali, che erano già esposti nel piano: i corrispettivi consortili riferiti ai soli imballaggi (ARsc_si) per 1.085.373 euro, i costi di raccolta ad essi attribuibili per 2.317.003 euro, le quote di costi comuni per 1.051.124 euro e di capitale per 302.048 euro. Chiunque avesse rapportato il numeratore al denominatore avrebbe ottenuto il 29,57%, che è il valore ora riportato nel Tool corretto. L'errore materiale non produce alcun effetto sulle entrate tariffarie 2026. Con il valore corretto il quadro si rovescia: l'H di partenza su dati 2022 era del 22,15%, l'obiettivo 2024 del 25,65%, il valore effettivo del 29,57% supera l'obiettivo e comporta, ai sensi del comma 28.3, lettera a), punto i), l'azzeramento della componente COrd; il nuovo target 2026 è fissato al 36,57%, classe F. Terni risulta così al di sopra dei valori che l'articolo attribuisce ad Amelia (25,3%), San Gemini (26,5%) e Narni (22,9%), e non, come scritto, l'unico comune privo di copertura.

Chiarito questo, il resto della segnalazione presenta degli elementi per i quali occorre fornire un supporto di lettura. Il rapporto fra i 1.239.040 euro di corrispettivi consortili e gli 8.175.933 euro della componente CRD, da cui l'associazione ricava una copertura del 15%, confronta cose diverse. Ai sensi del comma 9.5 dell'Allegato A la componente CRD copre i costi operativi di raccolta e trasporto di tutte le frazioni differenziate, quindi organico, verde, ingombranti, RAEE, rifiuti urbani pericolosi, tessili, inerti,

oltre alla gestione dei centri di raccolta, al lavaggio dei contenitori e alla raccolta e gestione dei dati di conferimento. Di tutto questo materiale soltanto gli imballaggi sono suscettibili di valorizzazione; l'organico, che a Terni è la frazione di maggior peso, non produce ricavi e genera al contrario oltre ai normali costi di raccolta, anche costi di conferimento agli impianti di compostaggio, allocati nella componente CTR ai sensi del comma 9.6. Il piano contiene già la scomposizione che nell'esposto manca: su 40.519 tonnellate di raccolta differenziata 2024 gli imballaggi sono 11.312, il 27,9%, e la quota di CRD ad essi riferibile è il 28,3% del totale. Il confronto corretto fra i corrispettivi degli imballaggi e il costo operativo della loro raccolta dà una copertura del 46,8%, che scende al 29,6% computando, come impone il comma 28.1, le quote di costi comuni e di capitale (qui imputati con un calcolo mediante driver, secondo metodo di default ARERA).

Anche il rilievo sull'assenza di ricavi dal mercato libero nasce da un equivoco definitorio. Il comma 2.2 dell'Allegato A distingue la componente AR, costituita dai proventi della vendita di materiale ed energia, dalla componente ARsc, che raccoglie i corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore, e precisa che la prima non comprende la seconda. I ricavi da imballaggi maturano per il tramite dei consorzi di filiera (COREPLA, Comieco, CoReVe, CiAl, Ricrea, Rilegno, Biorepack) ai corrispettivi tabellari fissati dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI e dai relativi Allegati tecnici in funzione della fascia qualitativa del materiale conferito; la collocazione in ARsc è l'unica conforme al metodo. Lo zero della componente AR vale per il solo 2026, costruito sul bilancio 2024, mentre lo stesso piano espone proventi AR per 371.152 euro annui dal 2027 (su fonte bilancio 2025), sicché l'affermazione di ricavi nulli per l'intero periodo regolatorio non è riscontrabile. Sul piano sistemico, poi, il documento per la consultazione 180/2025/R/RIF (par. 8.1) attesta che le gestioni con H inferiore al 40% rappresentano circa il 60% della popolazione nazionale, e il documento 249/2025/R/RIF (par. 6.1) riconosce che il grado di copertura dipende da determinanti esogene al gestore, in primo luogo dall'entità dei corrispettivi consortili. L'obbligo di coprire almeno l'80% dei costi di raccolta, trasporto e trattamento preliminare esiste, ma gli artt. 221 e 222 del d.lgs. 152/2006, come novellati dal d.lgs. 116/2020, lo pongono a carico dei produttori e dei sistemi collettivi, non del PEF; l'incremento del recupero di quei costi è un obiettivo che ARERA persegue proprio con l'indicatore H, con le traiettorie del comma 28.2 e con il conguaglio RCH del comma 28.4, e il piano di Terni si colloca in anticipo su quel percorso.

Il fattore di condivisione pari a 0,64, citato nell'articolo come un dato neutro, racconta invece un elemento essenziale e sistemico. Il fattore b è determinato da AURI (all'interno dei meccanismi regolatori definiti da ARERA), ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A, nell'intervallo compreso fra 0,2 e 0,9 sulla base di due valutazioni:

quella sulla raccolta differenziata (γ1), soddisfacente a Terni con il 78,31%, e quella sull'efficacia dell'avvio a riciclo (γ2), che non lo è perché il macro-indicatore R1, definito dal comma 6.4 del RQTR di cui alla deliberazione 387/2023/R/RIF, si ferma a 0,52 rispetto alla soglia di 0,85 del comma 3.3. La tabella del comma 3.4 colloca allora b nella fascia (0,55; 0,7], la più elevata fra quelle applicabili a una gestione con raccolta differenziata soddisfacente, e AURI lo ha fissato a 0,635: 787.265 euro di corrispettivi sono detratti dai costi variabili da riconoscere al gestore tornando quindi a beneficio dell'utenza, i residui 451.776 euro restano al gestore come premialità regolatoria. Il gestore non è quindi disinteressato all'andamento dei ricavi consortili, ne trae un vantaggio economico diretto, e l'ente d'ambito ha spostato la condivisione a favore degli utenti proprio in ragione dell'insufficiente avvio a riciclo. Il valore di R1, che indica come quasi la metà degli imballaggi conferiti non massimizzi il riciclo effettivo per la presenza di frazioni estranee e scarti di selezione, individua la leva concreta del problema: è la qualità del conferimento, dipendente dal comportamento delle utenze e dal modello di raccolta, a determinare la fascia dell'Accordo ANCI-CONAI e l'entità dei corrispettivi, non un trasferimento indebito di costi in tariffa.

Resta il timore della doppia copertura, che il metodo esclude per costruzione: i corrispettivi consortili sono detratti dai costi variabili in forza del comma 2.2, mentre gli oneri di commercializzazione e valorizzazione e quelli di prepulizia, preselezione e pretrattamento sono scomputati dai costi riconosciuti ai sensi del comma 8.5, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7196/2023 evocata nell'esposto. Il MTR-3 è un *price-cap* che riconosce soltanto costi efficienti (Cons. Stato n. 2421/2025), e la ripartizione fra utenze e sistemi di responsabilità estesa discende da regole nazionali, non da scelte del piano di Terni. La richiesta di un maggior contributo dei produttori è condivisibile, ma il suo destinatario è l'Accordo ANCI-CONAI e l'attuazione degli artt. 221 e 222, non la rideterminazione di un PEF che, corretto il mero errore formale di scrittura dell'indicatore, espone una copertura superiore all'obiettivo e scomputa integralmente i corrispettivi nella misura prevista dalla regolazione.